

## CHIARIMENTI:

### 1. Ai fini della presentazione della domanda, per ricevere i prodotti per l'anno 2019/2020:

*"Con l'emanazione del Decreto Direttoriale n. 15 del 13 febbraio 2019, sono cambiati i criteri di accesso al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti Programma Operativo I FEAD Povertà alimentare – distribuzione prodotti. Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, l'Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:*

*1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;*

*2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;*

*3. se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l'attestazione ISEE:*

*– se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;*

*– se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima (allegato 5);*

*4. se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l'attestazione dell'Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L'attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3."*

